

LETTERA APERTA. SERGIO IACONI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - DEFINIZIONE DI INIZIO ATTIVITA' - PROFILI FORMALI E SOSTANZIALI -



Premessa giuridica

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 633/1972 (**Disposizione regolamentare concernente la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività**) i soggetti che **intraprendono** l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel Territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro **30 giorni** ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di Partita IVA che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito WEB e in ogni altro documento ove richiesto. Il termine **intraprendere** dal punto di vista lessicale assume il significato di incominciare a fare, dare inizio ad un'operazione ect. **L'attribuzione del numero di P.I. assume principalmente un presupposto giuridico formale per dare luogo ad un legittimo inizio di attività economica e quindi strumentale alla identificazione fotografica di un soggetto economico.** Si pensi ad esempio alla necessità, in fase di costituzione di un Società di Persone o di Capitali, di conferire al Notaio Stipulante sia il numero di attribuzione di Partita Iva, che l'identificativo PEC del nuovo soggetto economico, all'obbligo di indicare il numero di partita Iva del cedente/prestatore e/o cessionario/commitente nella fatturazione delle operazioni di cui all'art. 21 del DOPR 633/1972. **Tale attribuzione non può definire l'inizio dell'esercizio di impresa o di arte o di professione se non sotto il profilo della legittimità ad agire.** A tal proposito l'art. 4 del DPR 633/1972 dispone al comma 1 che per esercizio di **impresa** si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile. Nella stessa maniera l'art. 5 del DPR 633/1972, dispone che per esercizio di **arti e professioni** si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Giurisprudenza e dottrina e commerciale hanno contribuito con studi approfonditi all'esatta individuazione giuridico-temporale della **nascita di un'impresa, del suo inizio attività, e quindi del suo conseguente obbligo all'acquisizione di questa carta d'identità fiscale chiamata - numero di partita iva - identificativa del soggetto economico.** Da quanto affermato ne deriva la difficoltà nel definire **l'inizio dell'attività economica di un'impresa, di un'artista o di un professionista**, se quindi identificabile in una serie di atti propedeutici all'organizzazione iniziale della medesima impresa ovvero nei successivi atti operativi gestionale di collocazione del prodotto o del servizio sul mercato. Si pensi agli svariati atti di gestione economici e finanziari che vede l'azienda sia nella fase organizzativa che in quella a regime, in contatto con fornitori di beni e servizi, clienti, dipendenti, banche, lavoratori subordinati, soci, Pubblica Amministrazione ect. **Si deduce quindi che l'attribuzione del numero di partita iva non coincide necessariamente con l'inizio sostanziale dell'attività economica. Si pensi, a conclusione, alla comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese quale ulteriore requisito formale e non sostanziale dell'inizio di un'attività economica. Ne consegue quindi che l'inizio attività presenta dei profili formali e dei profili sostanziali**

Contributo a Fondo Perduto nel Decreto Rilancio - Definizione di inizio attività -

L'art. 25 del DL del 19.05.2020 N. 34 e correlativa Legge di conversione del 17.07.2020 n. 77 (Misure di sostegno urgenti alla salute, al lavoro, all'economia ...connesse all'emergenza COVID - 19) **comma 4, secondo periodo** dispone che - il predetto **contributo** spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma (**ammontare del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2019**) ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **01.01.2019**. La norma nulla dice in merito al concetto di inizio attività. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.07.2020 n.22 dispone che per inizio attività si intende la data di attribuzione della partita IVA. **A seguito di ciò sono stati esclusi da tale beneficio emergenziale tutti i soggetti con numero di attribuzione di Partita Iva in data antecedente al 01.01.2019, ma che, per svariati motivi, hanno iniziato l'attività il 01.01.2019 od anche in data successiva.** Premettendo che le circolari **non sono fonti del diritto** ma solo **istruzione operative** diramate a seguito dell'introduzione di una nuova disposizione legislativa per spiegare ai dipendenti della Pubblica Amministrazione come comportarsi **e che la norma di legge non fa alcun riferimento a quanto asserito**

dalla Circolare medesima , non può quest'ultima superare una fonte del diritto **di secondo livello** (Legge , Decreto Legge) . Nella norma di riferimento non vi è alcun riferimento all'art 35 del DPR 633/1972 , ma solo ed unicamente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01.01.2019 e quindi **una definizione sostanziale** . Una tale interpretazione è discriminante e presenta profili di illegittimità costituzionale . Una tale interpretazione è pro Agenzia delle Entrate , precisando inoltre che l'erogazione del contributo è eseguito **direttamente** dalla medesima . Del resto l'Agenzia delle Entrate facilmente può verificare l'inizio **sostanziale** di un'attività economica e quindi la data in cui il contribuente ha posto in essere le prime cessioni dei beni o prestazioni dei servizi identificando con precisione il momento di effettuazione delle operazioni economiche (art. 2, art. 3 , art. 6 , del DPR 633/1972 , attraverso il sistema della Fattura Elettronica .

Decreto Liquidità , Finanziamento garantito ed inizio attività

L'art. 13 (Fondo Centrale di Garanzia) del DL 08.04.2020 N. 23 convertito dalla Legge 05.06.2020 n. 40 al contrario del DL n. 34 del 19.05.2020 N. 34 e correlativa Legge di conversione del 17.07.2020 n. 77, prevede la concessione a titolo gratuito di una garanzia per operazioni finanziarie che non possono superare alternativamente :

- Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile . Nel caso di imprese costituite a partire dal 01.01.2019, l'importo massimo del prestito non può superare il costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
- Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019
- Il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese

Tale normativa ha previsto la concessione della garanzia pubblica anche alle imprese con numero di partita Iva attribuita in esercizi precedenti ma con inizio attività dal 01.01.2019 e date successive . Le imprese con tali caratteristiche hanno beneficiato di tale prestito agevolato avente quale finalità il sostegno economico e finanziario alle imprese a seguito degli eventi epidemiologici COVID 19

CONCLUSIONI

A distanza di pochi mesi due Decreti Leggi entrambi convertiti in Legge (Decreto Liquidità e Decreto Rilancio) di emanazione dello stesso potere politico , aventi entrambi quale unica finalità il sostegno e l'aiuto alle imprese a seguito i tale evento epidemiologico COVID 19 , hanno generato due **significati diversi da attribuire al concetto di inizio attività** , con evidente disallineamento giuridico ed evidente danno economico e finanziario a chi per tale motivo non ha potuto beneficiare del contributo a fondo perduto . Forma e sostanza possono cambiare gli eventi e generare condotte illegittime dal punto di vista costituzionale conferendo trattamenti diversi ai contribuenti a seguito di fattispecie simili.

GIULIANOVA 27.7.2020

DOTT SERGIO IACONI

SERGIO IACONI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE DEI CONTI

DOCENTE FORMATIVO

Giulianova (TE)